



COMUNE DI SCANDIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Il presente regolamento :

1. E' stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 112 del 24.11.98, controllato dal CO. RE. CO. Senza rilievi nella seduta del 09.12.98 n. 98/011276.
2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 26.11.98 al 11.12.98.
3. E' stato ripubblicato dal 31.12.98 al 15.01.1999 R. P. n. 1780 senza che vi siano pervenute osservazioni o reclami.
4. E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.12.2000 con atto n. 183;
5. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.12.2000 al 03.10.2001;
6. E' stato esaminato senza aver riscontrato vizi dalla sezione speciale del Co. Re. Co. nella seduta del 03.01.2001 con nota n. 2000014351;
7. E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 05.01.2001 al 20.01.2001n. 16;
8. E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.02.2001 con atto n. 22;
9. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23.02.2001 al 10.30.2001 n.257;
10. E' stato esaminato senza rilievi dal Co. Re. Co nella seduta del 07.03.2001 n. 2001001657
11. E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 13.03.2001 al 28.03.2001n. 321
12. E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 04.12.2001 con atto n 155;
13. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2002 al 04.01.2002 n.1532;
14. E' stato modificato con deliberazione di C.C. n. 120 del 26/11/2002 rep. n. 1443;
15. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/12/2002 al 20/12/2002;
16. E' stato modificato con deliberazione di C.C. n. 118 del 30/11/2006 pubblicata all'albo pretorio dal 13/12/2006 al 28/12/2006 rep. N. 1227.
17. E' stato modificato con deliberazione di C.C. n. 124 del 20/12/2007 pubblicata all'albo pretorio dal 23/01/2008 al 07/02/2008 rep. N. 62
18. E' entrato in vigore il 1 gennaio 2008.

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.
- Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato.
- Art. 3 - Area fabbricabile.
- Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- Art. 4 bis - Utilizzazione agricola di area fabbricabile
- Art. 5 - Qualifica di coltivatore diretto..
- Art. 6 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa).
- Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito.

Titolo II – DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- Art. 8 - Dichiarazione o denuncia.
- Art. 8 bis - Cause di non punibilità
- Art. 9 - Attività di controllo.
- Art.9 bis - Fondo incentivante ex D.Lgs.446/96 da destinare al personale dell’Ente impegnato nell’attività di accertamento e controllo dell’evasione Ici
- Art. 10 - Attività di Accertamento
- Art. 10 bis - Attività di liquidazione **ABROGATO**
- Art. 10 ter - Ravvedimento

Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 11 - Versamenti e riscossioni.
- Art. 12 - Rimborsi in genere.

Titolo IV – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 13 - Aliquote detrazioni e riduzioni.
- Art. 14 - Abitazione principale.
- Art. 14 bis - Pertinenza dell’abitazione principale
- Art. 15 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali.
- Art. 16 - Immobili posseduti da Enti non commerciali.
- Art. 16 bis - Immobili posseduti da ONLUS.
- Art. 17 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 18 - Entrata in vigore

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili – I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 112 del 24.11.1998.

Articolo 2 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione solo in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Articolo 3 - Area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Articolo 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La base imponibile Ici delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio (art. 5, comma 5 del D.lgs. 504/92). Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valore medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi di mercato ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Articolo 4 bis - Utilizzazione agricola di area fabbricabile

1. L'agevolazione prevista dall'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92 per le aree fabbricabili sulle quali persiste l'utilizzo agro silvo pastorale, possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, è esclusa nei casi di conduzione associata o societaria del terreno medesimo.
2. L'agevolazione è altresì subordinata allo svolgimento effettivo, da parte del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo a titolo principale, dell'attività di coltivazione con prevalente apporto lavorativo proprio e dei componenti del nucleo familiare, anche in deroga alla previsione dell'art. 9, comma 2, D. Lgs. 504/92.

Articolo 5 - Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio e di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1, *purché soggetto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.*
3. In ogni caso il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dell'art. 34 del D. P. R. n. 633 del 26.10.72.

Articolo 6 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e non locata né data in comodato a terzi.
2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione .

Articolo 7 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o se antecedente, dalla data in cui sono utilizzate. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la

restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Titolo II : DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 8 - Dichiarazione o denuncia

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, (secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992.) entro il 30 giugno dell'anno successivo, utilizzando il modello Ici approvato con decreto ministeriale per l'anno precedente, con la corretta indicazione dell'anno di riferimento della dichiarazione stessa.
2. E' inoltre previsto l'invio telematico della dichiarazione Ici secondo modalità tecniche da determinarsi con successivo e separato provvedimento.

Articolo 8 bis – Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia qualora l'imposta risulti versata nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.

Articolo 9 - Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo, di cui all'articolo 8 del Regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta Comunale, anche su proposta del funzionario responsabile del tributo, definisce i programmi di potenziamento dell'attività medesima, mediante l'utilizzo di sistemi informativi, sia con il Ministero delle Finanze, che con altre banche dati.

Art. 9 bis. – Fondo incentivante ex D. Lgs. 446/96 da destinare al personale dell'Ente impegnato nell'attività di accertamento – controllo dell'evasione Ici

1. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi e per incentivarne l'attività di controllo, una percentuale delle somme non contestate e regolarmente riscosse a seguito di accertamenti Ici viene destinata alla costituzione di un apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti da ripartirsi annualmente tra il personale addetto all'Ufficio medesimo.
2. La Giunta è competente alla regolarizzazione delle relative modalità ed alla concreta determinazione della percentuale da applicarsi, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse e non contestate.

Articolo 10 - Attività di Accertamento

1. Per l'accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dall'articolo 10 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Pertanto, anche alla correzione degli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento, si provvede mediante motivato avviso di accertamento.
2. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.

Art. 10 bis - Attività di liquidazione ABROGATO

Art. 10 ter- Ravvedimento

1. I termini per il ravvedimento previsti dall'art. 13, comma 1 lett. B) D.Lgs. 472/97, per l'omesso o parziale versamento in presenza di regolare dichiarazione, sono modificati: - entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'omesso versamento

Titolo III : VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 11 - Versamenti e Riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di un altro (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili :
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente,
 - b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

- c) i versamenti effettuati in acconto sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.
- 5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protrato per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protrato per i primi 15 giorni, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protrato per almeno 15 giorni.

Articolo 12 - Rimborsi in genere

1. In aggiunta ai casi di cui all'articolo 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, è riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 504/1992 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.
2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto; i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.

Titolo IV : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 13 - Aliquote Detrazioni e riduzioni

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le detrazioni d'imposta con l'atto di determinazione dell'aliquota, il Consiglio Comunale delibera le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge relative all'abitazione principale, nonché ulteriore/i detrazione/i per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale.
2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.
3. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alle detrazioni per abitazione principale.

Articolo 14 - Abitazione principale

1. Per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale:
 - a) l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
 - b) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

- c) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
 - d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
2. In aggiunta alle fattispecie descritte al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale, anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi immobili non risultino locati;
 3. Sono equiparate all'abitazione principale ai soli fini dell'aliquota agevolata:
 - a) le unità immobiliari, ad uso abitativo, che, previa stipula di apposita convenzione, il possessore mette a disposizione del Comune, di società o di associazione a compartecipazione comunale, allo scopo di agevolare la locazione di immobili come prima casa, purché siano assegnate con contratto di affitto regolarmente registrato;
 - b) gli immobili ad uso abitativo che da sfitti vengono dati in locazione utilizzando gli schemi di contratto di cui agli allegati "A", "B" e "C" dell' "Accordo Territoriale in attuazione della legge n. 431 del 09/12/1998 e del D.M. del 05.03.99 in G.U. serie gen. n. 67 del 22.03.1999" depositato in Comune in data 23.05.2002 prot. n. 14218;
 - c) gli immobili ad uso abitativo già locati per i quali viene rinnovata la locazione utilizzando gli schemi di contratto di cui agli allegati "A", "B" e "C" dell' "Accordo Territoriale in attuazione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del D.M. del 05.03.99 in G.U. serie gen. n. 67 del 22.03.1999" depositato in Comune in data 23.05.2002 prot. n. 14218;
 - d) le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta.;
 - 3-bis Sono equiparate all'abitazione principale anche le seguenti unità immobiliari:
 - a) gli immobili ad uso abitativo che da sfitti vengono dati in locazione utilizzando gli schemi di contratto di cui agli allegati "A", "B" e "C" dell' "Accordo Territoriale in attuazione della legge n. 431 del 09/12/1998 e del D.M. del 05.03.99 in G.U. serie gen. n. 67 del 22.03.1999" depositato in Comune in data 23.05.2002 prot. n. 14218;
 - b) gli immobili ad uso abitativo già locati per i quali viene rinnovata la locazione utilizzando gli schemi di contratto di cui agli allegati "A", "B" e "C" dell' "Accordo Territoriale in attuazione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del D.M. del 05.03.99 in G.U. serie gen. n. 67 del 22.03.1999" depositato in Comune in data 23.05.2002 prot. n. 14218;
 4. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'agevolazione fiscale, mediante denuncia ICI con indicazione delle relative motivazioni. I proprietari degli immobili che si trovano nella condizione prevista dai precedenti punti a), b), c) e d) del comma 3, per poter beneficiare della agevolazione concessa, dovranno in caso di inizio o di cessazione del contratto di locazione o in caso di comodato gratuito darne comunicazione scritta all'Ufficio Tributi, mediante i moduli predisposti in distribuzione presso l'URP e presso lo stesso Ufficio Tributi, nei termini per la presentazione della dichiarazioni ICI."

Articolo 14 bis – Pertinenza dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate

al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte dell'abitazione nella quale dimora sia il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini del comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o ad una tettoia o ad un garage) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Articolo 15 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali

1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di C. I. A. A. e dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome (ex art. 41, l. 833/78) sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, se destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Articolo 16 - Immobili posseduti da enti non commerciali

1. Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/1992 (enti non commerciali), sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili qualora risultino destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16 lett. a) legge n.222/85.

Articolo 16 bis - Immobili posseduti da ONLUS

1. A decorrere dall'1 gennaio 2008, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, sono esonerate dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli immobili di loro proprietà e dalle medesime utilizzate. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.

Articolo 17 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità e l'inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato :
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Titolo V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diviene esecutivo dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio nei termini stabiliti dalla legge ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008.